



CITTA DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
VIII Direzione Organizzativa
Sviluppo Economico E Attività Produttive
Sportello Unico Per Le Attività Produttive

Il Responsabile: VIII D.O. Sviluppo Economico Attività Produttive geom. Sciaccotta Filippo suap@pec.comune.castelvetroano.tp.it fsciaccotta@comune.castelvetroano.tp.it
0924/909623 Sede via Della Rosa n. 1 Castelvetroano.

Il Responsabile dell'U.O. n° 2 geom. Giuseppe Gandolfo e-mail: ggandolfo@comune.castelvetroano.tp.it tel. 0924/909412

PROVVEDIMENTO SUAP n° 10 del 08/02/2022

Al sig. Barraco Angelo
Via Cassiopea, Marinella di Selinunte
91022 Castelvetroano (TP)

OGGETTO: Provvedimento di rigetto della richiesta di concessione suolo pubblico permanente e per la durata di anni 5 adiacente il locale commerciale adibito a bar con in Via Caboto a Marinella di Selinunte per l'installazione di elementi amovibili concernente una pedana lignea e tenda a braccio, pannelli paravento, tavoli e sedie.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la richiesta di concessione suolo pubblico telematica, di cui in oggetto, presentata al protocollo REP_PROV_TP/TP-SUPRO 9367 del 31-01-2022 dal sig. Barraco Angelo, nato a [REDACTED] ed ivi residente nella [REDACTED] in qualità di amministratore impresa richiedente, per l'installazione di elementi amovibili concernente una pedana lignea e tenda a braccio, pannelli paravento, tavoli e sedie, sito a Castelvetroano in via Caboto ;

Visto che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base della richiesta di cui sopra presentata contrasta con le norme del codice della strada "aggiornato al 21.12.2021" legge n. 215 del 17.12.2021, che dal 21.12.2021 ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 146 del 21.10.2021", a garanzia della sicurezza della circolazione stradale nonché quella pedonale;

Visto l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di rigetto;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.

Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.

Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.

Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.

Visto il DPR 160/2010

Vista la determinazione del Sindaco n.32 del 31/08/2021 di nomina del responsabile di Direzione;

Vista la nota del responsabile della VIII D.O. del 26/11/2021 prot. 47349, che assegna la responsabilità del procedimento amministrativo per ogni fascicolo pervenuto in piattaforma impresainungiorno al Geom. Sciacca Santo Giovanni e Geom. Giuseppe Gandolfo;

RIGETTA

LA RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE IL LOCALE COMMERCIALE POSTO IN VIA CABOTO AI FINI DELLA COLLOCAZIONE DI UNA PEDANA ADIACENTE ALL'ATTIVITA COMMERCIALE IN PARALLELO ALLA CORSIA DI MARCIA DELLE DIMENSIONI DI ML 6,50 X ML 2,10 , PER COMPLESSIVI MQ 13,65 SITUATA ALL'INTERNO DI INTERSEZIONE STRADALE TRA LE VIE (Caboto e la seconda uscita della rotonda Piazzale Bovio Marconi che interseca la via Caboto), IN QUANTO CONTRASTA CON LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA "AGGIORNATO AL 21.12.2021" LEGGE N. 215 DEL 17.12.2021, CHE DAL 21.12.2021 HA CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21.10.2021", CHE DI SEGUITO SI EVIDENZIANO:

L'Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.

Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1) **AREA DI INTERSEZIONE:** parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
- 2) **INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO):** area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 3) **FASCIA DI SOSTA LATERALE:** parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 4) **CORRENTE DI TRAFFICO:** insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria
- 5) **FASCIA DI SOSTA LATERALE:** parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

L'Art.18 "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati"

- A. **comma 2**In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.....
- B. **comma 3** In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.....
- C. La fascia di rispetto stradale non solo non tollera la presenza di opere edilizie ma deve altresì essere tenuta totalmente libera da qualsiasi ingombro che possa impedire e/o compromettere la piena fruibilità della stessa in relazione alla circolazione di persone e mezzi che impegnano l'asse viario.
- D. La destinazione di area a fascia di rispetto della sede viaria integra un vincolo di natura conformativa costituente un limite 'amministrativo può imporre nell'esercizio dei suoi poteri ampiamente discrezionali in tema di pianificazione e che trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutela del superiore interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale

L'Art.20 "Occupazione della sede stradale"

- E. **comma 1** stabilisce che sulle strade..... di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

Per quanto sopra, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e nel rispetto incondizionato dei requisiti di sicurezza stradale nonché quella pedonale è vietata ogni tipo di occupazione della carreggiata in genere, in quanto non ci sono i presupposti tecnici di fatto e di diritto per accogliere la segnata richiesta, nel merito la presenza del **manufatto la quale posizione e' indicato nella corsia di percorrenza veicolare lato sx direzione nord come da elaborato planimetrico.**

Fermo restando che dalla istruttoria d'ufficio riguardante il corpo stradale le cui caratteristiche costruttive plano-altimetriche del "tratto interessato" e dagli accessi delle strade secondarie che si immettono nella corsia di marcia non garantiscano affatto i requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, ed non possono essere realizzati interventi specifici finalizzati alla attuazione di un percorso alternativo per il traffico veicolare e pedonale.

Per quanto sopra, il rigetto dell'istanza e' dato dalla pericolosità dell'intervento che contrasto con il nuovo codice della strada "aggiornato al 21.12.2021" legge n. 215 del 17.12.2021, che dal 21.12.2021 ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 146 del 21.10.2021

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;

Dare atto che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2019/2021.

Castelvetro 08/02/2022

Il presente provvedimento, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:

- **Sindaco** – Sede;
- **Polizia Municipale** – Sede;

L'**Ufficio Messi**, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Presidente della Regione entro 120 giorni.-

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Geom. Giuseppe Gandolfo)

Il Responsabile dell'U.O. n° 3
F.to (Geom. Santo Giovanni Sciacca)

Il Responsabile della VIII D.O.
F.to(Geom. Filippo Sciacotta)